



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

**n. 3 DEL 04-04-2013**

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA - progetto per la realizzazione di un impianto di demolizione veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi. Società Ecofaso s.r.l. Fasano

**Premesso che:**

- con nota prot. n° 32331 acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi il 30.04.2012, la società Gruppo Lacatena s.r.l. - con sede legale in Contrada S. Angelo n. 2, Comune di Fasano - rappresentata da Di Bari Palma, nata il 30.08.1973 a Fasano (BR), in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante – ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/01, per le attività di cui al punto z. b, allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, per la realizzazione di un impianto di demolizione di veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, da insediarsi in Contrada S. Angelo Comune di Fasano;

- il proponente, con nota prot. n° 47563 del 18.06.12, ha prodotto copia della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- il proponente ha inoltrato dei chiarimenti in merito alla localizzazione dell'impianto con nota acquisita agli atti dal Servizio Ambiente ed Ecologia in data 24.10.12, prot. n° 78053;

- l'avviso di deposito della procedura di Verifica di assoggettabilità è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 24.05.12 al 23.06.12;

- la documentazione di progetto allegata all'istanza è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica per la Verifica di assoggettabilità a VIA;
- Relazione tecnica integrativa sulle modalità di gestione dei rifiuti;
- Elenco dei codici C.E.R.;
- Relazione geologica e idrogeologica di progetto per il trattamento delle acque meteoriche;
- tavole di dettaglio e planimetrie dello stabilimento in scala 1:200;

- dalla documentazione complessivamente presentata di evince che:

- l'area in questione:
  - è censita in catasto nel Comune di Fasano al foglio 44, p.lla 171, in una zona destinata alle attività produttive, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato per l'area agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia, e occupa una superficie totale di 3.000 m<sup>2</sup>;
  - è localizzata a circa 2,5 km dal centro abitato di Fasano;
  - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
  - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
  - è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona C, destinata a misure per il traffico e IPPC;
- il progetto prevede la realizzazione di:
  - un capannone di 320 m<sup>2</sup> dove verrà alloggiata un'officina destinata alla bonifica dei veicoli fuori uso, al loro smontaggio e lavaggio, al deposito di parti di ricambio, uffici e servizi;
  - tre zone coperte da tettoia metallica e una zona scoperta, destinate allo stoccaggio di rifiuti prodotti dall'autodemolizione;

- una zona coperta da tettoia metallica destinata al deposito dei veicoli da bonificare;
  - un piazzale per la movimentazione dei mezzi e per la pressa di 400 m<sup>2</sup>;
  - una vasca Imhoff a tenuta per lo stoccaggio dei reflui civili;
  - un impianto di trattamento per le acque meteoriche, dotato di griglia di raccolta, una vasca per l'accumulo delle acque di prima pioggia, vasca di dissabbiatura di 30m<sup>3</sup>, disoleatore con filtro a coalescenza di 30 m<sup>3</sup>, vasca di accumulo di 30 m<sup>3</sup> e condotta per subirrigazione delle acque;
  - recinzione in muratura e siepe posta perimetralmente allo stabilimento sui lati NE e SO;
- le attività da effettuare nello stabilimento sono:
    - deposito dei veicoli da rottamare, bonifica e smontaggio dei veicoli;
    - lavaggio motori con accumulo delle acque reflue in una vasca esterna al capannone;
    - riduzione volumetrica e deposito delle carcasse dei veicoli bonificati;
    - deposito all'interno del capannone dei rifiuti provenienti dall'attività di autodemolizione;
    - deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi quali officine, elettrauto, attività commerciali e di servizi etc. di seguito sinteticamente elencati:
      - metalli ferrosi (imballaggi metallici, metalli, ferro e acciaio, limatura e trucioli di materiali ferrosi);
      - metalli non ferrosi;
      - pneumatici fuori uso, liquidi antigelo, batterie alcaline, catalizzatori esauriti);
      - batterie fuori uso, batterie al piombo, batterie al nichel cadmio, scarti di olio per motori, liquidi per freni, filtri dell'olio;
      - R.A.E.E. (Apparecchiature elettriche ed elettroniche CER 200136, Apparecchiature elettriche ed elettroniche CER 200135\*, batterie ed accumulatori CER 200133\*, Apparecchiature fuori uso contenenti CFC CER 200123\*);
      - catalizzatori pericolosi e non pericolosi;
      - trasformatori e condensatori, batterie al piombo;
    - il proponente stima un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento pari a **12.000 tonnellate annue**, ovvero 40 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno;
    - il proponente stima un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi da avviare a recupero e smaltimento pari a **3.000 tonnellate annue**, ovvero 10 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno;
    - all'interno dello stabilimento secondo i dati di progetto non possono essere presenti più di **990 tonnellate** di rifiuti non pericolosi stoccati e più di **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi stoccati;
    - secondo i dati di progetto la quantità massima di veicoli fuori uso da bonificare, codice C.E.R. 16.01.04\*, non sarà superiore a **3.000 veicoli l'anno**, ovvero 10 veicoli al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno;

- il Proponente ha dichiarato che nessuna delle attività o dei depositi di materiale e di rifiuti infiammabili rientra, per soglia, volume o superficie, tra le attività che obbligano il proponente ad adempiere alle condizioni della normativa antincendio, di cui alla D.P.R. n. 151 dell'1.08.2011;
- sull'area insiste un vincolo paesaggistico di cui al D.M. 1° agosto 1985 del Ministero per i Beni Culturali, recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Lame di Fasano sita nel comune di Fasano"*. Relativamente alla presenza di tale vincolo il Comune di Fasano ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, agli atti prot. n. 71253 dell'1/10/2012; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso il proprio nulla osta, acquisito agli atti con nota prot. n. 15277 del 05/03/2013, con la condizione che, qualora dovessero essere realizzate altre opere differenti da quelle rappresentate nel progetto, dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

**Considerato che:**

- nel complesso, le informazioni prodotte dalla Società consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;

- il Settore Ecologia del Comune di Fasano ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, acquisito agli atti con nota prot. n. 72153 dell'1/10/2012;

- i potenziali impatti previsti in progetto potranno riguardare:

- aumento del traffico veicolare;
- emissioni di inquinanti in atmosfera;
- produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio dell'attività;
- aumento dei consumi idrici;
- rischio di incendi e sversamenti di sostanze pericolose;

- nell'ambito del presente procedimento, non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi né direttamente alla Provincia di Brindisi né indirettamente attraverso altri Enti o soggetti interessati a qualsiasi titolo;

- la localizzazione dell'impianto risulta essere idonea, secondo i criteri del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 40 del 31.01.07 e secondo l'aggiornamento, di cui alla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09. L'impianto da realizzare è localizzato in un'area destinata alle attività produttive, per la quale il Piano prevede un grado di prescrizione vincolante.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, *"Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*;

- la L.R. n. 11/01 *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*, e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* con la quale entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*;
- la L.R. n. 36/09 recante *“Norme per l’esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06”*;
- il D.Lgs. n. 151/05 recante *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, *“Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: *“Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche”* e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, *“Approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”*;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- il Regolamento Regionale del 21/05/08, *“Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria”*;
- il D.Lgs. n. 209/2003, *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno compreso il rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

**Ritenuto**, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che la realizzazione dello stabilimento così come descritto negli elaborati di progetto, non comporta impatti ambientali considerevoli tali da esigere ulteriori approfondimenti e particolareggiate valutazioni mediante appropriata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che la società rispetti le prescrizioni di seguito riportate, sia in fase di realizzazione dell’opera che in fase di esercizio dell’attività e che devono essere opportunamente recepite in sede di elaborazione del progetto da presentare ai fini dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06;

**Accertata** la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; -

**Considerata** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## ESPRIME

- parere di **non assoggettabilità** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di uno stabilimento da destinare alla demolizione di veicoli fuori uso, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi rivenienti dall'attività di autodemolizione e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, da ubicarsi nel Comune di Fasano, in Contrada S. Angelo, di proprietà della società Eco Faso s.r.l. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
2. qualora una delle attività da svolgersi rientri, per soglia, volume di stoccaggio o superficie, negli ambiti di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 151 dell'1.08.2011, il proponente deve ottemperare alle condizioni prescritte dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi previste per l'esercizio dell'impianto, preventivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica;
3. in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione il proponente dovrà produrre specifici elaborati tecnici, descrittivi delle modalità di gestione delle diverse tipologie di rifiuti e delle operazioni di recupero e smaltimento per ogni tipologia, con particolare riferimento a:
  - a. quantità massima stoccabile nel sito in m<sup>3</sup> e tonnellate per tutti i rifiuti infiammabili e per tutti i rifiuti liquidi;
  - b. quantità massima stoccabile nel sito in m<sup>3</sup> e tonnellate per i rifiuti non rientranti nel punto precedente, distinti per tipologie omogenee;
  - c. quantità massima stoccabile nel sito in m<sup>3</sup> e tonnellate per i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione;
  - d. sistemi e criteri di separazione fisica nelle fasi di stoccaggio tra rifiuti pericolosi, infiammabili e liquidi;
  - e. tabella sintetica recante, per ogni tipologia omogenea di rifiuti da avviare a recupero e smaltimento, l'indicazione della quantità massima in tonnellate annue e metri cubi annui e le operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ferme restando le quantità massime totali stabilite ai punti 3 e 4;
  - f. In particolare, per quanto riguarda i RAEE ed i rifiuti pericolosi, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto ex art. 208 del D.Lgs n. 152/06, il progetto definitivo dovrà contenere in modo dettagliato e particolareggiato nella parte scrittografica tutte le diverse fasi di gestione (ricezione, manipolazione, trattamento, stoccaggio, confezionamento, smaltimento e/o recupero, misure di tutela e precauzione nei confronti dell'ambiente e degli operatori, ecc.) anche secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 151/2005;
4. l'attività di bonifica deve essere espletata in ottemperanza ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 209/03, con particolare riguardo alle operazioni volte al reimpiego e al riutilizzo dei componenti del veicolo fuori uso. La percentuale di reimpiego e recupero deve essere pari almeno all'85% del peso medio per veicolo, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto;
5. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera il proponente deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;

6. come dichiarato nella relazione tecnica le attività di stoccaggio di tutti i rifiuti devono avvenire esclusivamente al di sotto di strutture coperte quali tettoia o capannone;
  7. i pneumatici fuori uso dovranno essere stoccati nell'area individuata nella planimetria allegata alla documentazione tecnica, adottando tutti gli accorgimenti del caso per evitare lo sviluppo di incendi e per consentire il rapido intervento di mezzi di emergenza;
  8. le acque meteoriche di prima pioggia incidenti sulle aree impermeabilizzate non interessate da alcuna fase di gestione dei rifiuti e raccolte nella vasca di accumulo, dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate, come dichiarato nella relazione tecnica; le acque di seconda pioggia dopo trattamento primario, qualora non contaminate potranno essere scaricate tramite subirrigazione nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 4 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  9. le acque di scarico derivanti dal lavaggio motori dovranno essere accumulate nella vasca esterna al capannone e dovranno essere gestite come rifiuti e smaltite tramite ditte autorizzate, come dichiarato nella relazione;
  10. in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione il proponente deve predisporre ed inoltrare:
    - g. il piano di emergenza dello stabilimento, ovvero il piano in cui sono descritte le misure da adottare in caso di sversamenti, inquinamento o incendio;
    - h. una relazione in cui sono descritte le caratteristiche dei bacini di contenimento previsti in progetto, per ciascuna postazione di deposito dei rifiuti liquidi;
    - i. una relazione descrittiva dei dispositivi di protezione individuale da fornire agli operatori e le ulteriori misure da adottare a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
    - j. piano di ripristino ambientale al momento della dismissione dell'impianto;
    - k. schede tecniche degli impianti da utilizzare per l'attività, come la pressa mobile, gli aspiratori di liquidi e gas dai veicoli ed eventuali altri impianti;
  11. il proponente dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
  12. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  13. i componenti contenenti mercurio ed i componenti contenenti amianto devono essere rimossi e stoccati separatamente, esclusivamente al chiuso e nelle condizioni di massima sicurezza;
  14. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.
- Il presente provvedimento sarà notificato alla società Eco Faso s.r.l. e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., sarà trasmesso:

- al Comune di Fasano;
- all'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- all'ASL Dipartimento di Prevenzione Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Brindisi;

- Ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Pasquale EPIFANI